



**CRITERI E MODALITA' PER LA TENUTA DEL REGISTRO REGIONALE
DEGLI IMPIANTI E DELLE PISTE DA SCI**

Legge Regionale 21 novembre 2008, n. 21, lettera g), art. 2, *“Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”*

SOMMARIO

Premessa	2
Dati contenuti nel registro	2
Termini e modalità per la presentazione delle istanze di censimento nel registro regionale	5
Aggiornamento del registro regionale.....	6
Publicità del registro e accesso ai dati	6
Appendice “A” - Codice regionale degli impianti e delle piste.....	7
TABELLA A - Tabella dei codici identificativi Comunità montane/Province e Comuni.....	8
TABELLA B - Codici identificativi della tipologia di impianti.....	10
Modulo ric. iscrizione impianto.....	11
Modulo ric. iscrizione pista.....	13

CRITERI E MODALITA' PER LA TENUTA DEL REGISTRO REGIONALE DEGLI IMPIANTI E DELLE PISTE DA SCI

Legge Regionale 21 novembre 2008, n. 21, lettera g), art. 2, *“Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”*

Premessa

Il presente documento definisce i criteri e le modalità per la tenuta del registro degli impianti funiviari e delle piste da sci esistenti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 2, lettera g) della Legge Regionale 21 novembre 2008, n. 21.

La normativa regionale definisce in modo analitico (art. 8) la documentazione necessaria per l'iscrizione al registro regionale.

Lo scopo del presente documento è quello di definire nel dettaglio le procedure che regolano la tenuta del registro regionale, fornendo inoltre una modulistica che possa essere strumento di semplificazione e che consenta di snellire tali procedure, conseguendo contestualmente l'obiettivo di costituire una banca dati di rilevante valore informativo.

Dati contenuti nel registro

Come disposto dall'art. 8, comma 4, della L.R. 21/2008, il registro impianti e piste deve riportare per ogni singolo impianto ed ogni singola pista i seguenti dati:

- a) Codice regionale – E' un codice alfanumerico di identificazione univoca dell'impianto/pista che riporta alcuni caratteri fondamentali dell'impianto o della pista stessi (Appendice “A”);
- b) Denominazione dell'impianto o della pista. Agli impianti classificati alle lettere a), b), c), e), f), e g) dell'art. 17 della L.R. n. 21/2008, dovrà essere attribuita una denominazione composta dal nome della stazione a valle seguito da quello della stazione a monte. Per gli impianti non rientranti in tali classificazioni e per le piste non vi è alcuna limitazione nell'attribuzione della denominazione;
- c) Quote – Per gli impianti, l'indicazione delle quote sul livello medio marino (s.l.m.) del punto di imbarco (quota inferiore) e di quello di sbarco (quota superiore). Per le piste, indicazione della quota del punto di partenza a monte e di quello di arrivo a valle;
- d) Ubicazione – Indicazione del comune sul cui territorio ricade l'impianto o la pista. Ai fini del censimento nel registro regionale per gli impianti aventi stazioni ubicate in comuni diversi, si terrà conto del comune nel quale è ubicata la stazione di imbarco (quota inferiore). Relativamente alle piste che toccano due o più comuni, la classificazione nel registro regionale verrà fatta sulla base del comune sul quale si estende la maggior superficie della pista;

- e) Concessionario – Devono essere riportati i dati del soggetto titolare della concessione di linea, quali denominazione sociale, natura giuridica, codice fiscale, partita iva, sede legale ed il nominativo di almeno un dirigente/responsabile;
- f) Soggetto autorizzato – Si intende il soggetto autorizzato all'apertura al pubblico esercizio, per il quale devono essere riportati i medesimi dati previsti per il concessionario;
- g) Definizione e classificazione – Sono impianti a fune gli impianti destinati al servizio pubblico autorizzati all'esercizio per il trasporto di persone e cose e vengono classificati come di seguito riportato:
- **Tipologie:**
 - a) funicolari terrestri;
 - b) funivie bifuni unidirezionali a collegamento permanente o temporaneo;
 - c) funivie bifuni a va e vieni;
 - d) slittovie o rotovie;
 - e) seggiovie a collegamento permanente o temporaneo;
 - f) cabinovie a collegamento permanente o temporaneo;
 - g) seggio cabinovie a collegamento permanente o temporaneo;
 - h) sciovie;
 - i) nastri trasportatori;
 - j) scale e marciapiedi mobili;
 - k) ascensori.
 - **Classificazione:**
 - a) impianti che, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, costituiscono in preminenza un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi;
 - b) impianti che consentono di raggiungere l'area adatta agli sport sulla neve superando zone inadatte alla loro pratica, denominati impianti di arroccamento;
 - c) impianti che consentono il collegamento tra aree sciabili attrezzate superando zone inadatte o non destinate alla pratica degli sport sulla neve, denominati impianti di collegamento;
 - d) impianti che consentono all'utente di superare ripetutamente il dislivello necessario a raggiungere la partenza di una pista, denominati impianti di ricircolo;

e) impianti che assommano due o più delle funzioni elencate alle lettere da a) a d) del presente comma, o non connessi alla pratica degli sport sulla neve, denominati impianti a funzione mista.

Sono considerate piste le superfici di terreno appositamente predisposte e abitualmente riservate alla circolazione e all'uso pubblico per la pratica degli sport sulla neve. Le piste da sci sono classificate sulla base dei seguenti criteri:

- Tipologia:
 - Discesa;
 - Fondo.

- Destinazione d'uso:
 - Pratica dello sci, nelle sue varie articolazioni;
 - Pratica dello snowboard;
 - Pratica dello sci, nelle sue varie articolazioni e dello snowboard;
 - Pratica della slitta e dello slittino;
 - Pratica degli altri sport sulla neve.

- Presenza di impianto:
 - Asservite;
 - Non asservite.

- Difficoltà:
 - Camposcuola;
 - Pista facile (Blu);
 - Pista di media difficoltà (Rossa);
 - Pista difficile (Nera);
 - Pista di collegamento.

- h) Le condizioni di concessione e autorizzazione – Per gli impianti deve essere indicato l'atto con il quale è stata accordata la concessione, le date di inizio e fine della stessa, la decorrenza dell'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio e la sua eventuale scadenza nonché il termine di scadenza della vita tecnica (D.M. 2 gennaio 1985 n. 23). Per le piste deve essere riportato l'atto di autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio, i termini di decorrenza e quello di scadenza qualora previsto;
- i) Le eventuali modifiche e cancellazioni – Indicazione degli estremi degli atti che hanno comportato modifiche dei dati raccolti nel registro o che ne hanno provocato la cancellazione definitiva.

Termini e modalità per la presentazione delle istanze di censimento nel registro regionale

La Provincia richiede alla Regione del Veneto - Direzione Mobilità l'attribuzione di un codice finalizzato alla successiva richiesta di iscrizione dell'impianto o della pista nel registro regionale da parte del soggetto interessato. Il codice dovrà essere riportato in tutti gli atti amministrativi prodromici alla conclusione del procedimento di censimento nel registro regionale.

L'istanza dovrà prevedere la comunicazione dei seguenti dati, conformemente a quanto disposto in precedenza, con riferimento al livello di progettazione definitiva:

- Denominazione;
- Quote;
- Ubicazione;
- La proposta di classificazione;
- Soggetto proponente.

L'iscrizione al registro regionale avrà efficacia esclusivamente a conclusione della procedura di seguito descritta.

Le istanze per l'iscrizione nel registro regionale di nuovi impianti o di nuove piste devono essere presentate alla Regione del Veneto – Direzione Mobilità da parte del soggetto interessato compilando la modulistica allegata al presente documento, corredate dalla documentazione prevista all'art. 8, comma 2 della L.R. n. 21/2008.

I dati comunicati dovranno essere corrispondenti all'effettiva opera realizzata.

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, la Direzione Mobilità provvederà a comunicare al soggetto interessato e alla Provincia competente l'avvenuta iscrizione dell'impianto o della pista nel registro regionale.

Conformemente a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 21/2008 qualora la richiesta di inserimento nel relativo registro avvenga oltre il 30° giorno dal rilascio dell'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio dell'impianto/pista, l'efficacia del titolo abilitativo sarà sospesa fino alla trasmissione di detta documentazione.

Decorsi 30 giorni dalla realizzazione dell'impianto o della pista senza che sia stata trasmessa la documentazione di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'iscrizione al registro regionale verrà meno.

Il procedimento amministrativo di censimento della pista o dell'impianto nel registro regionale e la relativa attribuzione del codice si concluderà entro un termine massimo di 90 giorni conformemente a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1787 del 6 luglio 2010 concernente la *"Disciplina generale del termine dei procedimenti amministrativi regionali"*. Tale termine decorrerà dal momento di presentazione dell'istanza di iscrizione da parte del soggetto interessato.

Aggiornamento del registro regionale

I dati contenuti nel registro regionale possono essere modificati a seguito di specifico provvedimento della Provincia in qualità di amministrazione procedente. Al provvedimento dovrà essere allegato l'apposito modulo previsto per l'iscrizione *ex novo* con l'indicazione unicamente dei dati oggetto di variazione. La documentazione dovrà essere trasmessa alla Regione del Veneto – Direzione Mobilità, tramite posta, fax o posta elettronica certificata.

Pubblicità del registro e accesso ai dati

Il registro regionale degli impianti a fune e delle piste da sci è a disposizione del pubblico, a tal fine, tutti i soggetti che abbiano un interesse giuridicamente rilevante, diretto e concreto, potranno prendere visione dei dati ed eventualmente estrarre copia dei documenti tecnico-amministrativi relativi agli impianti/piste censiti nel registro regionale con le modalità e nei limiti previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Appendice “A” - Codice regionale degli impianti e delle piste

Il Codice Regionale si compone di tre distinti dati tra loro separati da un punto spaziatore che individuano rispettivamente la comunità montana o, nel caso in cui l'impianto/pista non ricada in un comune facente parte di una Comunità Montana, la provincia (lettera), il comune (numero), il progressivo dell'impianto/pista relativo al comune (numero), al quale si aggiunge, solo per gli impianti, un identificativo (lettera) che identifica la tipologia dell'impianto.

I codici relativi alle comunità montane/province ed i progressivi identificativi dei comuni sono riportati nella Tabella “A” mentre la codifica delle tipologie degli impianti è riassunta nella Tabella “B”.

Esempi:

Impianto denominato “Pomedes (2092) – Tofana Superiore (2305)”

Codice regionale	Descrizione
H.1.54M	H → Comunità montana Valle del Boite
	1 → Comune di Cortina d'Ampezzo
	54 → 54° impianto registrato nel Comune di Cortina d'Ampezzo
	M → Seggiovia

Pista denominata “Col Margherita”

Codice regionale	Descrizione
A.3.30	A → Comunità montana Agordina
	3 → Comune di Falcade
	30 → 30° Pista registrata nel Comune di Falcade

TABELLA A - Tabella dei codici identificativi di Comunità montane/Province e Comuni

Provincia	Comunità montana/Provincia	Cod. Comunità Montana/Prov.	Progressivo o Comune	Denominazione Comune
BL	AGORDINA	A	1	Livinallongo del Col di Lana
			2	Rocca Pietore
			3	Falcade
			4	Selva di Cadore
			5	Colle Santa Lucia
			6	Gosaldo
			7	Voltago Agordino
			8	Alleghe
			9	Canale d'Agordo
BL	DELL'ALPAGO	B	1	Tambre
BL	CADORE LONGARONESE ZOLDANO	C	1	Zoldo Alto
			2	Forno di Zoldo
BL	BELLUNESE BELLUNO PONTE NELLE ALPI	D	1	Belluno
BL	CENTRO CADORE	E	1	Auronzo di Cadore
			3	Vigo di Cadore
			4	Pieve di Cadore
			5	Lozzo di Cadore
			6	Lorenzago di Cadore
BL	FELTRINA	F	1	Pedavena
			2	Arsiè
			3	Sovramonte
			4	Feltre
			5	Fonzaso
BL	COMELICO E SAPPADA	G	1	Sappada
			2	Santo Stefano di Cadore
			3	Danta di Cadore
			4	Comelico Superiore
BL	VALLE DEL BOITE	H	1	Cortina d'Ampezzo
			2	Borca di Cadore
			3	San Vito di Cadore
			4	Cibiana di Cadore

Provincia	Comunità montana/Provincia	Codice Comunità Montana/Prov.	Progressivo Comune	Denominazione Comune
TV	DEL GRAPPA	I	1	Borso del Grappa
TV	PREALPI TREVIGIANE	L	1	Fregona
			2	Vittorio Veneto
VR	BALDO	M	1	Malcesine
			2	San Zeno di Montagna
			3	Ferrara di Monte Baldo
VR	LESSINIA	N	1	Roverè Veronese
			2	Bosco Chiesanuova
			3	Erbezzo
			4	Selva di Progno
			5	Velo Veronese
VI	ALTO ASTICO E POSINA	O	1	Lastebasse
			2	Arsiero
			3	Tonezza del Cimone
VI	AGNO CHIAMPO	R	1	Recoaro Terme
VI	LEOGRA TIMONCHIO	S	1	Valli del Pasubio
VI	DEI SETTE COMUNI	T	1	Roana
			2	Enego
			3	Lusiana
			4	Asiago
			5	Gallio
			6	Conco
			7	Foza
			8	Rotzo
VI	DALL'ASTICO AL BRENTA	U	1	Caltrano
			2	Cismon del Grappa
			3	Solagna
			4	San Nazario
VR	PROVINCIA DI VERONA	X	1	Castelnuovo del Garda
VE	PROVINCIA DI VENEZIA	Z	1	Venezia

TABELLA B – Codici identificativi della tipologia di impianti

Identificativo impianto	Tipologia impianto
A	Ascensori
B	Funivie bifuni unidirezionali a collegamento permanente o temporaneo Funivie bifuni a va e vieni
NT	Nastri Trasportatori
SM	Scale e marciapiedi mobili
S	Sciovie Manovie
M	Seggiovie a collegamento permanente o temporaneo Cabinovie a collegamento permanente o temporaneo Seggio cabinovie a collegamento permanente o temporaneo
FT	Funicolari terrestri Slittovie Rotovie